



su quest'ultima strada, perché, ove la Finanza
avisse insistito nella tassabilità del fidejussore, ben
difficilmente avremmo potuto estorcerci protestan-
do la validità dell'altro bilancio. Ci si fermò,
quindi, alla sola prima soluzione, e cioè iscri-
zione del fondo congruaglio senza utilizzo, con
la riserva di adottare successivamente, e quin-
di a valere sul bilancio 1955, una deliberazio-
ne che costituisca in certo qual modo una pre-
disposizione o un atto preliminare per il fide-
jussore medesimo e tale, comunque, da conser-
vare all'on. Ministro quelle determinazioni
che riterrà più opportune alla soluzione del
problema. D'altra parte, se ben considerata
la cosa, realizzata la semplice iscrizione
del fondo congruaglio nel bilancio 1954,
l'ulteriore problema dovrebbe interessare so-
prattutto lo Stato al quale spettano gli u-
tili di bilancio nella misura del 50%, se-
condo le norme vigenti. Sulla base di que-
sto presupposto egli presenta all'esame del
Comitato permanente lo schema della deli-
bera che segue:

Il Consiglio

- Vista la deliberazione in data 27